



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**AGENZIA PROVINCIALE PER LE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO OPERE CIVILI**

Delega per i lavori di realizzazione
della nuova RSA sita a Trento in via Piave

**VARIANTE PROGETTUALE N. 7
FORNITURA E MESSA IN OPERA DELLE ATTREZZATURE ED
APPARECCHIATURE DELLA NUOVA CUCINA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Trento,

IL PROGETTISTA
ing. Pietro Trentinaglia

VISTO!
IL DIRETTORE D'UFFICIO
ing. Marco Gelmini

VISTO!
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Luciano Martorano

INDICE

CAPO 1 – NORME AMMINISTRATIVE.....	3
ART. 1. DEFINIZIONI	3
ART. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO ED INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO	3
ART. 3. CARATTERISTICHE TECNICHE	3
ART. 4. IMPORTO DEL CONTRATTO	4
ART. 5. TEMPI DI FORNITURA E DURATA DEL CONTRATTO.....	4
ART. 6. MODALITA' E LUOGO DI CONSEGNA.....	4
ART. 7. PAGAMENTI	5
ART. 8. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI.....	5
ART. 9. SUBAPPALTO.....	5
ART. 10. COLLAUDO - CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ	6
ART. 11. PENALI.....	7
ART. 12. RIPARAZIONI, SOSTITUZIONI E ASSISTENZA TECNICA	7
ART. 13. GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE	8
ART. 14. SICUREZZA SUL LAVORO.....	10
ART. 15. BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE.....	11
ART. 16. PERSONALE- ONERI ED OBBLIGHI-	11
ART. 17. VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE	11
ART. 18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E FALLIMENTO	12
ART. 19. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	12
ART. 20. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	13
ART. 21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
ART. 22. DISPOSIZIONI REGOLANTI LA FORNITURA.....	13
ART. 23. SPESE CONTRATTUALI	14
ART. 24. PRIVACY ED OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	14
ART. 25. INTERVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONE APAC O CONSIP.....	14
ART. 26. DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE.....	14
CAPO 2 CARATTERISTICHE TECNICHE E REQUISITI DI QUALITA'	16
A. Dovranno altresì essere osservate, le seguenti prescrizioni risultanti dalla documentazione tecnica dei singoli prodotti:	16

CAPO 1 – NORME AMMINISTRATIVE

ART. 1. DEFINIZIONI

Per “Impresa” o “Aggiudicatario” o “Ditta aggiudicataria” o “contraente” o “appaltatore” o “ditta appaltatrice” si intende l’impresa risultata aggiudicataria, alla quale vengono affidate le forniture con installazione in opera di cui all’art. 2 del presente Capitolato.

Per “Ente” o “Amministrazione” o “committente” si intende la Provincia Autonoma di Trento che affida all’impresa aggiudicataria le forniture con installazione in opera di cui all’art. 2 del presente Capitolato.

ART. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO ED INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO

Le presenti specifiche tecniche si riferiscono all'appalto per la fornitura ed installazione in opera delle attrezzature e apparecchiature da cucina per la nuova cucina della RSA “APSP Beato de Tschiderer”, sita in via Piave a Trento.

Premesso che le opere edilizie ed impiantistiche dei locali suddetti verranno realizzate a cura della stazione appaltante, si fa presente che sono altresì comprese nell'appalto, a totale cura e spese della stessa ditta fornitrice delle attrezzature e apparecchiature :

- ogni eventuale ulteriore opera impiantistica, da eseguire a perfetta regola d'arte, che dovesse risultare necessaria al fine di dare le attrezzature e apparecchiature fornite perfettamente funzionanti e a norma. (con relativo rilascio di certificazione di conformità ai sensi della L. 37/08 qualora prevista);

Nel prezzo d’offerta dovrà essere ricompreso il servizio di garanzia per 36 mesi; nell'ambito di tale servizio dovranno essere comprese le prestazioni di manutenzione straordinaria da svolgere secondo necessità e su richiesta della committenza per tutta la durata del servizio di garanzia.

ART. 3. CARATTERISTICHE TECNICHE

Le attrezzature ed apparecchiature nonché le relative caratteristiche tecniche sono elencate e dettagliatamente descritte nel **Computo Metrico** allegato al presente Capitolato (ALLEGATO 1). Le stesse attrezzature ed apparecchiature dovranno altresì essere poste in opera secondo le modalità di distribuzione indicate nell'ALLEGATO 2 (tavola 1 arredi) che individua la disposizione della fornitura nei locali. I predetti allegati 1, 2 costituiscono parte integrante del presente Capitolato.

Le attrezzature ed apparecchiature dovranno inoltre possedere le caratteristiche tecniche riportate nell’elaborato denominato “Capitolato tecnico”, facente parte integrante del presente atto e i cui contenuti si intendono qui integralmente trasposti.

ART. 4. IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo stimato per la fornitura e per messa in opera delle attrezzature ed apparecchiature della cucina ammonta a **Euro 308.000,00 (diconsi trecentoottomila/00)** di cui Euro 1.000,00 (diconsi mille/00) per oneri di sicurezza non ribassabili, finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze e quantificati dalla stazione appaltante nel c.d. DUVRI oltre agli oneri fiscali.

Il contratto sarà stipulato per un importo complessivo pari all'importo della fornitura indicativa offerta dall'aggiudicatario.

I prezzi delle attrezzature sono da intendersi comprensivi di ogni onere e spesa quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, imballaggio, carico, trasporto, facchinaggio, scarico, messa in opera, collaudo e quant'altro gravante sulla fornitura di cui al presente capitolato speciale d'appalto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'impresa aggiudicataria dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei prezzi delle attrezzature offerti dall'aggiudicatario

L'importo della fornitura comprende altresì i costi per le riparazioni, le sostituzioni e l'assistenza tecnica durante il periodo di validità della garanzia, che deve essere pari a **36 mesi** (si veda l'art. 12 RIPARAZIONI, SOSTITUZIONI E ASSISTENZA TECNICA).

ART. 5. TEMPI DI FORNITURA E DURATA DEL CONTRATTO

Il tempo utile per la consegna e l'installazione in opera delle attrezzature ed apparecchiature della cucina (si veda l'art. 6 MODALITÀ E LUOGO DI CONSEGNA) è stabilito in **90 (novanta) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.

ART. 6. MODALITA' E LUOGO DI CONSEGNA

La consegna e messa in opera delle attrezzature ed apparecchiature deve avvenire, a spese e cura dell'appaltatore, presso la sede della nuova RSA dell'"APSP Beato De Tschiderer" in via Piave, Trento (TN).

La consegna potrà essere eseguita, a cura e spese del Contraente, in modalità ripartita sulla base di un calendario da concordare con la committenza e conformemente a quanto previsto nel Capitolato relativo alle specifiche tecniche e gli altri atti di gara, nei locali e negli ambienti indicati nelle planimetrie.

La consegna non si intende eseguita in caso di mancata fornitura e/o di difformità di tutti gli articoli, integri e perfettamente funzionanti, previsti nel Capitolato relativo alle specifiche tecniche, agli allegati e agli altri atti di gara, parti integranti del presente atto se pur non allegati.

Il servizio di consegna dovrà essere prestato dall'Impresa in conformità alle modalità indicate nel Capitolato relativo alle specifiche tecniche; in ogni caso, il predetto servizio si intende comprensivo dell'esecuzione, nonché dei relativi oneri e spese, delle attività di imballaggi, di trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", montaggio, rimozione ed asporto dell'imballaggio e di ogni residuo di lavorazione, e, comunque, ogni altra attività che si rendesse necessaria o strumentale alle predette. Sono ricompresi gli eventuali servizi di pulizia che si rendessero necessario per la consegna delle apparecchiature e locali finiti.

ART. 7. PAGAMENTI

Il pagamento, ove non emergano eccezioni sulla fornitura e sulle relative fatture, avverrà entro giorni 30 (trenta), "d.r.f." (data ricevimento fattura), previa verifica dell'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi.

Il pagamento del corrispettivo viene con le seguenti modalità:

- La prima rata, pari al 40% (quaranta %), alla consegna e montaggio del 50% (cinquanta %) della fornitura;
- la seconda rata, pari al 40% (quaranta %), all'ultimazione della consegna e montaggio della rimanente fornitura;
- il saldo, pari al restante 20% (venti %), all'emissione del Certificato di Verifica di Conformità

ART. 8. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.. A tal fine, l'Appaltatore comunica all'Ente, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate od operare su di essi.

L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi.

A tale scopo l'Appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto d'appalto e fornire copia dei relativi contratti.

In particolare, in caso di Raggruppamento temporaneo di Impresa, i pagamenti della Capogruppo alle imprese associate dovranno rispettare gli obblighi di tracciabilità.

ART. 9. SUBAPPALTO

In conformità a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs n. 163/2006 il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 30% dell'importo complessivo indicato nell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 118 D.lgs 163/06 e s.m. il concorrente indica in offerta le parti di appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi. L'impresa aggiudicataria dell'appalto, all'atto del

deposito del contratto di subappalto, dovrà produrre il DURC della subappaltatrice.

L'affidamento in subappalto potrà aver seguito solo se attuato nel rispetto delle condizioni e presupposti stabiliti dall'articolo 118 del Dlgs. 163/06.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Secondo quanto disposto dallo stesso articolo 118, comma 6, e s.m., l'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

ART. 10. COLLAUDO - CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Al termine dell'attività di consegna e montaggio, i prodotti forniti saranno sottoposti a collaudo, ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art 312 del Regolamento di esecuzione al Codice degli Appalti Pubblici.

Tale collaudo, inteso quale verifica della conformità con i requisiti richiesti e delle caratteristiche tecniche e di funzionalità stabilite nel Capitolato relativo alle specifiche tecniche e nei relativi allegati, sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di consegna delle attrezzature e apparecchiature fornite. Alle operazioni di collaudo l'appaltatore potrà farsi rappresentare dai propri incaricati. Il collaudo si intende positivamente superato solo se i prodotti oggetto della verifica risultino funzionare correttamente ed essere conformi alle specifiche richieste nel progetto esecutivo, nel Capitolato relativo alle specifiche tecniche e nei relativi allegati. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo.

In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione" della fornitura.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l'impresa per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali previste dal Capitolato speciale d'appalto e nell'elenco descrittivo delle voci che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertate.

Ogni onere e spesa di collaudo, nonché eventuali deterioramenti per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 313 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006, resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.

Resta inteso che il collaudo non comporta in qualunque caso, nessun onere per il committente.

In caso di esito negativo del collaudo l'appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro e non oltre 20 (venti) giorni solari dalla data del verbale di collaudo negativo, alla

eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati, ovvero alla sostituzione dei prodotti. Dopo la comunicazione, da parte dell'appaltatore, della avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle carenze e/o della sostituzione, si procederà a nuovo collaudo che avverrà anche su un campione diverso da quello già sottoposto a primo collaudo con le modalità ed i termini di cui ai commi precedenti. In caso di ulteriore esito negativo del collaudo, la committenza potrà dichiarare risolto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 19, nonché dell'art. 1456 cod.civ., fermo restando il diritto di fare eseguire in tutto o in parte la fornitura a terzi in danno dell'appaltatore ed il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.

Ai sensi dell'art. 324 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto sulla manutenzione.

ART. 11. PENALI

Qualora intervengano ritardi rispetto al termine di consegna stabilito all'art. 5 (TEMPI DI FORNITURA E DURATA DEL CONTRATTO), salvo casi di comprovata forza maggiore, sarà applicata una penale pari allo 0,1% (zerovirgolauno percento) dell'importo di contratto per ogni giorno solare di ritardo. La penale complessiva non potrà comunque risultare superiore al 10% (dieci percento) dell'importo di contratto. In caso contrario l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento della Ditta, a spese della Ditta stessa, con diritto di risarcimento degli eventuali danni patiti.

ART. 12. RIPARAZIONI, SOSTITUZIONI E ASSISTENZA TECNICA

La Ditta dovrà garantire per tutto il periodo di validità della garanzia richiesto, pari a 36 mesi decorrente dalla data del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 10, la disponibilità immediata di pezzi di ricambio a magazzino.

La Ditta si impegna ad assumersi - per il periodo di validità della garanzia - le spese relative alla manodopera, alle trasferte, ai mezzi, ai pezzi di ricambio, per l'esecuzione di interventi di riparazione imputabili a vizi di progettazione, di costruzione, di imperfezione dei materiali impiegati.

La garanzia non comprende le spese per riparazioni, la sostituzione di parti o l'eliminazione di difetti causati dal naturale logoramento della struttura, da caso fortuito, forza maggiore o improprio utilizzo. L'onere della prova, in tali casi, è a carico dell'Impresa.

Fermo restando la responsabilità dell'Impresa per vizi della cosa nell'ambito della disciplina dettata dal codice civile, l'Impresa si impegna per il periodo di validità della garanzia, a decorrere dalla data del verbale di collaudo, a garantire la disponibilità di un tecnico specializzato, che intervenga entro settantadue ore dall'inoltro della richiesta di assistenza a mezzo fax o telegramma.

La mancata disponibilità di pezzi di ricambio a magazzino, la omessa o tardiva prestazione di riparazione in garanzia, la omessa o tardiva assistenza tecnica comportano l'esecuzione della prestazione richiesta in danno all'Impresa con rivalsa sul deposito cauzionale di cui all'art. 13 (GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE).

ART. 13. GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto l'esecutore del contratto è obbligato a costituire, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria di importo corrispondente a quanto previsto dall'articolo 113 , comma 1, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

La garanzia fideiussoria, in qualunque forma prestato, deve coprire il periodo contrattuale fino all'emissione del certificato di verifica di conformità e deve essere prestata in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente applicabile in materia di contratti di cui è parte la P. A.

La garanzia fideiussoria deve chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e deve altresì prevedere le seguenti clausole:

- la garanzia prestata ha efficacia fino a quando la Provincia non avrà disposto la liberazione dell'obbligato principale mediante restituzione dell'originale della garanzia medesima con allegato apposito ordine di svincolo;
- l'eventuale mancato pagamento delle commissioni/premi pattuite/i per il rilascio della presente garanzia non potrà in nessun caso essere opposto alla Provincia;
- imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico della Provincia;
- il garante è obbligato a versare, a semplice richiesta della Provincia e senza opporre eccezione alcuna, le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente garanzia, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore garantito di cui all'art. 1944 del Codice civile.
- il pagamento sarà eseguito dal garante entro quindici giorni dalla richiesta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento.
- qualora il garante non provveda ad effettuare il versamento entro il suddetto termine di 15 giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuto a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al tasso legale.
- restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
- il garante rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma e all'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 1957 del Codice civile .
- il Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la Provincia per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti della stessa.

NB: solo nel caso in cui la garanzia fideiussoria stabilisca l'obbligo per il soggetto stipulante di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte del garante dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola:

La mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Provincia.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora nel corso di esecuzione del contratto sia stata incamerata, parzialmente o totalmente dall'Amministrazione. A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità della fornitura con messa in opera delle attrezzature ed apparecchiature della

cucina, lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla costituzione di uno specifico deposito cauzionale relativo al periodo di garanzia richiesta (36 mesi), di importo pari a Euro 10.000,00.

a) Il Contraente assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Contraente stesso quanto dell'Ente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, al Contraente è fatto obbligo di stipulare:

1. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000,00.=, per sinistro senza alcun sottolimito di risarcimento per singola persona o per cose e animali
 - danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'impresa aggiudicataria - che partecipino all'attività oggetto dell'affidamento a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
2. Polizza RC Prodotti (RCP) a cura dell'impresa aggiudicataria o, in alternativa, del produttore o del fornitore degli articoli e/o prodotti che saranno forniti, a copertura dei danni a terzi cagionati da prodotti difettosi dopo la consegna degli stessi cagionati da prodotti difettosi i cui vizi sono stati riscontrati dopo la consegna degli stessi. Tale copertura (RCP) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000,00.=.

con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto e fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui al suddetto comma a).

3. In alternativa alla stipulazione della/e polizza/e che precede, il Contraente potrà dimostrare l'esistenza di una polizza/e RC, già attivata/e, integrate e/o modificate affinché si espliciti che la/le polizza/e in questione coprono anche la fornitura prevista dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che i massimali per sinistro non sono inferiori agli importi sopra indicati, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui al suddetto comma a).

La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/no essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Il Contraente potrà produrre il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazione attestante l'esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere comunque l'integrale documento di polizza.

Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, deve essere accompagnato da traduzione.

Qualora il Contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture

assicurative di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, il contratto di appalto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione prestata per la garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità del Contraente anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 1 e 2.

ART. 14. SICUREZZA SUL LAVORO

L'impresa affidataria della fornitura si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Ciascun concorrente, fin dal momento della presentazione dell'offerta, dovrà, poi, sempre a pena di esclusione, autocertificare il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai fini della sicurezza sul lavoro dell'impresa.

Quanto sopra in attuazione del disposto di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008).

In attuazione a quanto disposto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, l'allegato A del presente capitolato individua i principali rischi potenzialmente presenti nella sede presso la quale dovrà essere consegnata la fornitura e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.

Ai fini della redazione del documento di cui all'allegato D, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi.

Con l'obiettivo di cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, la proposta di DUVRI di cui all'allegato D, costituente specifica tecnica ai sensi dell'articolo 68 e dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 163/2006 da allegare al contratto d'appalto, si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

Detto DUVRI potrà essere aggiornato dalla stazione appaltante, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio/fornitura.

Il DUVRI potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'affidatario da formularsi entro 30 giorni dalla data di presa visione di siffatto documento ed a seguito della valutazione del committente; l'impresa aggiudicataria della fornitura, in altri termini, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione del DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza.

Nella proposta di DUVRI di cui al predetto allegato sono riportati soltanto i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione. Non sono, invece, riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici e dei singoli lavoratori autonomi; per detti rischi specifici derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici e dei singoli lavoratori autonomi, resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali

rischi.

La proposta di DUVRI di cui all'allegato D, opportunamente integrato con i dati del futuro appaltatore, servirà da base per la redazione dell'originale del DUVRI da allegare al contratto d'appalto.

Trattandosi di attrezzature da cucina destinate alla nuova RSA "Beato de TSchiderer", richiamato l'art. 26, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, si specifica che il costo totale stimato della sicurezza derivante dalle interferenze dei lavoratori, rapportato all'intera durata dell'appalto, ammonta a complessivi €. 1.000,00 (mille/00 euro). Detti costi non potranno essere soggetti al ribasso di gara.

Gli oneri della sicurezza di cui all'allegato DUVRI saranno riportati anche nel contratto d'appalto come richiesto dal sopra richiamato art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 15. BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

Il Contraente assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Contraente, pertanto, si obbliga a manlevare l'Ente, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati dai terzi stessi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Contraente assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione informa prontamente per iscritto il Contraente delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti dell'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, quest'ultimo ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni effettuate.

ART. 16. PERSONALE- ONERI ED OBBLIGHI-

Il Contraente è tenuto ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo di Lavoro vigente per la categoria nonché negli accordi locali integrativi dello stesso e ad adempiere tutti gli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza e assistenza. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, agli Enti previdenziali e assicurativi competenti, una certificazione attestante l'avvenuto regolare e completo versamento dei contributi previdenziali e assicurativi relativamente all'osservanza delle condizioni retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro.

ART. 17. VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto insorga la necessità di procedere ad una variazione in aumento o in diminuzione della prestazione, ai sensi della L.P. 23/1990 e s.m., in caso di variazione delle prestazioni contrattuali entro il limite di un quinto del valore originario, la ditta aggiudicataria è obbligata a prestare il servizio alle medesime condizioni previste nel contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 4 della L.P. 23/1990 e ss. mm. e ii.

La variazione in aumento oltre il 20% e fino al 50% potrà essere disposta con atto aggiuntivo in

conformità a quanto previsto dall'art. 29, comma 1 della L.P. 23/1990 e ss. mm. e ii.

Il Contraente, comunque, non potrà introdurre nessuna variazione o modifica della fornitura, oggetto del contratto, se non è stata approvata dall'Amministrazione, e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Contraente, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

ART. 18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E FALLIMENTO

Fermo restando quando previsto dall'articolo 1453 del codice civile, l'Amministrazione può disporre d'ufficio la risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo; in questo caso potrà essere rifiutato, a discrezione della Stazione Appaltante, lo svincolo della cauzione ai sensi della normativa vigente.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'Impresa, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore si applica il comma 1 dell'articolo 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 13.

ART. 19. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fatto salvo quanto genericamente stabilito dall'articolo 1453, in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. le seguenti fattispecie:

- a) apertura di una procedura di fallimento a carico del Contraente o coinvolgimento della stessa in procedure concorsuali;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività di impresa;
- c) impiego di personale non dipendente dalla Ditta non autorizzato;
- d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
- e) revoca delle licenze o qualsiasi tipo di autorizzazione, per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- f) frode o grave inadempimento nell'adempimento degli obblighi contrattuali.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 1456 c.c., ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando l'Amministrazione committente dichiara al Contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'Amministrazione appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Ai sensi dell'articolo 1454 del c.c., quando, nel corso del contratto, l'Amministrazione accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale il contraente si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione, che trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di escutere la cauzione definitiva e di assicurare l'esecuzione della fornitura affidando l'appalto alla Ditta che segue

immediatamente in graduatoria o ad altra impresa. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 20. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e la Ditta, che non si siano potute definire in via amministrativa sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente il Foro di Trento.

ART. 21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, i dati forniti dal contraente saranno raccolti presso il Servizio Appalti, Contratti e Gestioni Generali della Provincia autonoma di Trento, per la finalità di gestione della gara d'appalto e saranno trattati in maniera non automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

ART. 22. DISPOSIZIONI REGOLANTI LA FORNITURA

Il complesso delle attrezzature e apparecchiature proposto, compresa la posa in opera, dovrà essere conforme alla legislazione vigente in materia, con particolare riferimento alle fonti normative di seguito riportate. L'esecuzione della fornitura viene regolata da:

- il contratto di fornitura che sarà stipulato;
- le disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto;
- la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
- il decreto legislativo n. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- D.M. n.37/2008 e ss.mm.ii., concernente le norme per la sicurezza degli impianti;
- Decreto Legislativo n. 193/2007 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore" e ss.mm.ii.;

- Legge n. 283 del 30/04/1962 e ss.mm.ii.; D.P.R. n. 327 del 26/03/1980 e s.m.i. concernenti la Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
- Legge n. 186 del 01/03/1968 e ss.mm.ii. concernente le "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici";
- Norma UNI 8421:1983 Apparecchi di cottura e similari per grandi impianti. Requisiti;
- Decreto Legislativo nr. 104/2012 - "Attuazione della direttiva 2010/30/Ue, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti".

ART. 23. SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Ditta appaltatrice tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali, ad esclusione dell'I.V.A., relative al verbale di aggiudicazione e al contratto di appalto.

ART. 24. PRIVACY ED OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal Dlgs. 196/2003.

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003 le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di natura civilistica e fiscale e per finalità gestionali, come già espressamente previsto nel disciplinare di gara.

ART. 25. INTERVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONE APAC O CONSIP

1. L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

ART. 26. DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Nella realizzazione del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di

condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”), la cui violazione costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

CAPO 2 CARATTERISTICHE TECNICHE E REQUISITI DI QUALITA'

La fornitura e posa in opera delle attrezzature ed apparecchiature di cui al predetto Computo Metrico, dovrà avvenire con materiali di qualità, secondo le migliori regole dell'arte, nel pieno rispetto di tutti gli elementi costituenti il sito di installazione.

Le caratteristiche costruttive (ad esclusione delle dimensioni), individuate nel Computo, rappresentano un requisito minimo di riferimento.

Per dimensioni derogabili alle caratteristiche costruttive minime richieste si intendono unicamente quelle dimensioni attinenti alla standardizzazione di produzione che non incidono sulla qualità costruttiva dell'arredo o del singolo componente; restano inderogabili quindi gli spessori e le dimensioni che qualificano i materiali mentre le dimensioni che non incidono sulla qualità, come altezza, larghezza o profondità dell'oggetto possono essere differenti purché compatibili con la loro collocazione negli ambienti nonché fra di loro stessi e nel rispetto dei principi ergonomici di cui all'art.15 lett. d) del D. Lgs 81/2008.

Le potenze elettriche di riferimento indicate nel computo metrico non potranno essere aumentate.

Tutte le apparecchiature ed attrezzature offerte dovranno essere complete di:

- ✓ certificato di conformità alle specifiche normative e Direttive CEE (marchio CE);
- ✓ manuali d'uso in lingua italiana;
- ✓ manuali di manutenzione in lingua italiana;
- ✓ garanzia.

Il complesso delle attrezzature e apparecchiature fornito, compresa la posa in opera, dovrà essere conforme alla legislazione vigente in materia di sicurezza e igiene; inoltre le stesse attrezzature e apparecchiature dovranno rispondere a criteri di affidabilità e qualità di costruzione e dovranno essere certificate con il **marchio CE** e dovranno essere corrispondenti a tutte le normative in materia di sicurezza e di igiene vigenti.

In particolare, in applicazione del decreto legislativo 06/11/2007 nr.193 e dei vigenti Regolamenti della C.E. relativi all'igiene dei prodotti alimentari, HACCP, tutte le attrezzature (siano esse di stivaggio, conservazione, cottura, distribuzione e lavaggio) dovranno avere caratteristiche tali da ridurre al minimo i rischi di contaminazione batterica e/o microbica degli alimenti.

Le caratteristiche costruttive delle attrezzature dovranno mirare alla facilitazione delle operazioni di pulizia per limitare le contaminazioni batteriche da scarsa igiene, dovuta a difficoltà di pulizia delle parti che poi vengono a contatto con gli alimenti.

A. Dovranno altresì essere osservate, le seguenti prescrizioni risultanti dalla documentazione tecnica dei singoli prodotti:

- Utilizzo di acciaio INOX AISI 304 per tutte le apparecchiature ; utilizzo di acciaio INOX AISI 316 per le vasche, in particolare dei cuoci pasta e delle friggitrici; utilizzo di acciaio INOX AISI anche per le camere dei forni;
- Impiego di vasche stampate prive di giunzione e saldature;
- Assenza di bulloneria;
- Alzatine raggiate possibilmente in unico pezzo senza saldature sulla parte posteriore, terminanti con un fondo di acciaio;
- Assenza di spigoli vivi su tutte le apparecchiature in conformità alla normativa vigente in materia.